


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "LANZARA"-CASTEL SAN GIORGIO
Prot. 0000460 del 22/01/2021
04 (Entrata)



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 51 del 22/01/2021

**Oggetto: misure di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 -
ordinanza sindacale di riavvio graduale delle attività didattiche – ulteriori disposizioni**

IL SINDACO

Visti e richiamati in premessa:

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia COVID-19 a seguito della dichiarazione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19” che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale; l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Tenuto conto del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni della legge n. 74 del 14/07/2020 recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 08/08/2020;

Richiamato il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, con il quale veniva ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visti i DPCM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare:

il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020, avente efficacia dal 6 novembre 2020, in particolare l'art. 1, comma 9, lettera s): “*le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con*

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”;

il DPCM del 3 dicembre 2020, pubblicato in G.U. n. 301 del 03/12/2020, avente efficacia dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 il quale prevede, all'art. 1, comma 1 lettera s): *“per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza”.*

Visto il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, con il quale si disciplina, all'art. 4 una *“progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza”;*

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 5 gennaio 2021;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 con la quale si dispone:

“1.1 con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. È consentita l'attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché delle classi prima, seconda e terza della scuola primaria e relative pluriclassi.

1.2. restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscono della didattica a distanza;

1.3 deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;

Preso atto:

del pronunciamento del TAR Campania che ha stabilito l'adeguamento alle disposizioni nazionali per quanto riguarda la scuola primaria;

che restano in vigore le disposizioni regionali relative alla scuola secondaria di primo grado, le cui attività in presenza sono sospese fino al 23 gennaio 2021;

che in merito alla scuola secondaria di secondo grado si deciderà, come previsto dall'ordinanza regionale, dopo il 23 gennaio alla luce delle verifiche dell'Unità di Crisi;

che è consentito ai Sindaci e alle Autorità Sanitarie Locali assumere decisioni connesse ai contesti locali;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 21 del 7 gennaio 2021;

Richiamata l'Ordinanza sindacale n. 44 del 18 gennaio 2021;

Ritenuto, alla luce della situazione sanitaria sul territorio comunale, per evitare un'impennata della curva epidemiologica, prevedere una riattivazione graduale dell'attività didattica in presenza;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, salvo diverse sopravvenute valutazioni, fermo restando l'avvenuta ripresa dei servizi educativi e della scuola d'infanzia, della prima, seconda e terza classe della scuola primaria:

1. dal giorno **25 gennaio 2021**, la ripresa dell'attività scolastica in presenza delle **classi quarta e quinta della scuola primaria e della classe prima della scuola secondaria di primo grado**;
2. dal giorno **28 gennaio 2021**, la ripresa dell'attività scolastica della **classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado**;
3. di attenersi, in merito alla ripresa dell'attività scolastica delle **scuole secondarie di secondo grado**, alle disposizioni regionali;
4. di confermare in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che fruiscono della didattica a distanza;
5. di confermare, su richiesta, la fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;

È sempre consentita l'attività in presenza del personale tecnico amministrativo e delle direzioni per garantire l'ordinaria amministrazione dell'istituzione scolastica.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
che sia pubblicata sull'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
che sia trasmessa, per quanto di competenza, ai Dirigenti Scolastici, al Comando di Polizia locale e ai Responsabili di Settore V e VI;
che sia comunicata alla cittadinanza attraverso strumenti idonei di comunicazione;
che sia comunicata a mezzo pec a:
Prefettura U.T.G. Di Salerno;
Regione Campania;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;
All'ASL Salerno DS n. 60;

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

AVVERTE

Che l'inottemperanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che, avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 è ammesso ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, 22/01/2021

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara

